



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Roma, 05 APR. 2012

Prot. Nr. 28491

Allegati:

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
LORO SEDI

Agli Uffici centrali del bilancio
LORO SEDI

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori istruzioni per l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Manutentore unico.

PREMESSA

L'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, indicato in oggetto, al comma 2, in particolare, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati negli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali. Sono fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, relativamente alle risorse attribuite allo stesso Ministero per gli interventi relativi agli

edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia del demanio.

FONDI DEL MEF

Al comma 6, del medesimo articolo 12, viene altresì stabilito che gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle menzionate Amministrazioni, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, impiegati dall’Agenzia del demanio.

SPECIFICI CAPITOLI DEI MINISTERI

Al fine di avviare in tempo gli adempimenti necessari all’attuazione delle riportate disposizioni legislative, già nella circolare n. 23 del 13 luglio 2011, concernente le previsioni di bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, sono state fornite al riguardo indicazioni operative a codeste Amministrazioni. Infatti, in base alle disposizioni impartite al paragrafo 3.2, lettera B, della nota tecnica n. 1 della richiamata circolare n. 23 del 2011, le Amministrazioni, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 2, comma 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno dovuto proporre l’istituzione dei capitoli, appositamente denominati con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, su cui sono confluiti tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità.

Ai citati capitoli ed ai relativi stanziamenti, approvati nei loro importi con la legge di bilancio 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 184), determinati anche in coerenza con la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà farsi riferimento in sede di comunicazione da effettuare annualmente all’Agenzia del demanio, da parte delle suddette Amministrazioni, a decorrere dal 31 gennaio 2012.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Per quanto sopra considerato, assume assoluta rilevanza la corretta collocazione contabile delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in parola.

In effetti, detta allocazione era già stata indicata dall’articolo 2, comma 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). La disposizione medesima infatti ha disposto che le spese di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato devono essere effettuate esclusivamente con imputazione allo specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nelle pertinenti unità previsionali di base (ora programmi di spesa) delle amministrazioni in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità, autorizzando allo scopo il Ministro competente ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

La richiamata disposizione legislativa aveva, in sostanza, lo scopo di rendere evidenti e facilmente monitorabili le spese che ogni Amministrazione avrebbe sostenuto per la manutenzione degli immobili, considerato che, nel tempo, le amministrazioni medesime avevano eseguito tali spese con imputazione a capitoli di natura promiscua e per importi non distintamente individuabili in bilancio.

Pertanto, dagli elementi a disposizione, rivenienti dall'esperienza maturata nell'arco temporale decorrente dall'entrata in vigore del riportato comma 619 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, non sembra che le descritte sistemazioni contabili risultino disposte in numero proporzionale rispetto alla attività di manutenzione svolta nel frattempo. Ciò lascia presumere un ordinario utilizzo, per manutenzioni, di risorse finanziarie diversamente allocate.

Attese le suddette considerazioni, nonché l'esigenza di preordinare correttamente in bilancio le appostazioni di spesa occorrenti per la compiuta attuazione di quanto stabilito dal menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 98, ricorre l'esigenza di richiamare le Amministrazioni ad ottemperare alle descritte prescrizioni.


Pertanto, codeste Amministrazioni medesime dovranno, già a decorrere dall'anno in corso, quali adempimenti propedeutici rispetto alla comunicazione all'Agenzia del demanio delle previsioni triennali dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiedere allo scrivente le variazioni di bilancio occorrenti per l'appostazione, negli appositi capitoli dei relativi stati di previsione delle risorse finanziarie necessarie.

Tali variazioni di bilancio potranno essere richieste, per il tramite degli Uffici centrali di bilancio competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 184, nonché dell'articolo 2, comma 619, della legge finanziaria 2008, e saranno disposte con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dalla puntuale attuazione del combinato disposto delle due norme potrà derivare la chiara esposizione in bilancio delle risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia, anche ai fini della costituzione, con tali risorse, a decorrere dal 2013, dei due appositi fondi da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, gli Uffici centrali di bilancio vigileranno sull'operato delle coesistenti Amministrazioni perché le stesse operino nel modo descritto ed, in particolare, gli stessi Uffici, in sede di controllo degli atti di spesa relativi all'attività in argomento, avranno cura di verificare che non si dia corso ad imputazioni a carico di capitoli/piani gestionali che non siano quelli sopra descritti.

Nella certezza che sarà assicurata la consueta collaborazione, si evidenzia la particolare rilevanza degli adempimenti richiesti.

 Il Ragioniere Generale dello Stato
Cont'o